

Decreto n. 7/2026



Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo

Presidente Rel.

Dott. Mirko Stifano

Giudice

Dott. Simona Siena

Giudice

letti gli atti del procedimento;

esaminata la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica di Bologna per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34 D.lgs.

159/2011, nei confronti della società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]

vista la documentazione acquisita, con particolare riferimento all'attività ispettiva di antiriciclaggio svolta dal Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna (nota n.

nonché al procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R.,

avuto riguardo alla nota integrativa depositata in data [REDACTED] della Procura della Repubblica di Bologna;

il Tribunale emana il seguente

DECRETO

La richiesta della Procura trae fondamento dal carattere agevolatorio e ausiliario che le attività svolte dalla [REDACTED] assolvono rispetto ai soggetti indagati per gravi reati, come espressamente previsto dall'art. 34 co. 1 del Codice Antimafia, che dispone l'applicazione della suddetta misura *“per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis, del presente decreto ovvero per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies, 603 bis, 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255 ter, 256,*

commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

L'attività di indagine svolta sulla [REDACTED] ha consentito di appurare come la suddetta società permettesse, nelle modalità articolatamente esposte nella proposta, l'*exchange* di criptovalute di ingenti somme a soggetti indagati per i delitti di cui agli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p., nonché - tramite il richiamo dell'art. 4 co. 1 lett. a), b) e i-bis) del D.lgs.159/2011 - quelli previsti dagli artt. 416-bis c.p., 12-quinquies D.L. 306/1992, 74 D.P.R. 309/1990 e 640-bis c.p. In tema si richiama integralmente l'indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Bologna (cfr. [REDACTED]).

[REDACTED]. Ai fini di completezza si riportano le risultanze conclusive effettuate dalla Guardia di Finanza di Bologna:

“... la [REDACTED] negli anni 2023, 2024 e 2025, oltre ad aver agevolato l'attività di oltre 29 persone sottoposte a procedimento penale per i delitti richiamati dal primo comma dell'art. 34 Codice Antimafia, consentendo loro di movimentare € 3.018.897,24 (con una media di operazioni pari a € 104.100,00 a testa), è stata anche lo strumento con cui 22 ulteriori soggetti non identificabili hanno effettuato conversioni per € 6.089.855,00 (con una media di transizioni pari a € 276.812,00 ciascuno). Seppur questi 51 soggetti, se rapportati al totale dei clienti che l'*exchange* in rassegna ha avuto nello stesso periodo, pari a 6.298 clienti, rappresentino lo 0.8% (ovvero 0.46% se si prendono a riferimento le sole 29 persone sottoposte a procedimento penale) è altrettanto vero che queste 51 posizioni hanno movimentato in criptovalute 9.108.752,24 (ovvero 3.018.897,24 avuto riguardo alle sole 29 persone sottoposte a procedimento penale) su un totale di conversioni pari a 49.691.536,95. [...] sebbene in termini numerici i 51 soggetti “pesano” solo lo 0.8% sul totale dei clienti, gli stessi, di contro, rappresentano delle posizioni particolarmente significative per la [REDACTED] avendo richiesto (ed ottenuto) la conversione da/in criptovalute per oltre il 18% del totale degli scambi”

Rilevato

che, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento per l'attività di *exchange* esercitata dalla società, la cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore. Se la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva) non aveva introdotto presidi antiriciclaggio inerenti alle valute virtuali, il D.Lgs. n. 90/2017 di recepimento della medesima direttiva annovera tra i soggetti obbligati i c.d. *exchanger* di valute virtuali. La successiva direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva) ha previsto l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai già menzionati *exchanger* (“prestatori di servizi la cui attività consiste

nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso”) e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Con il D.Lgs. n. 125/2019 di attuazione della c.d. quinta direttiva, il legislatore nazionale ha ulteriormente ampliato i presidi AML/CFT nazionali rispetto a quelli europei: ha previsto infatti l’applicazione degli obblighi nei confronti dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, così estendendo i presidi AML/CFT ai servizi ulteriori svolti nel settore (*cfr.* art. 1, co. 2, lett. f)), dove sono tra l’altro citati i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio.

Che quanto alla finalità perseguita dal legislatore tramite l’istituto dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011, e dei parametri normativi richiesti per disporre tale misura, il Collegio, assicurando continuità al proprio orientamento, ribadisce che: i) la misura in esame si colloca, sotto il profilo sistematico, tra gli strumenti di prevenzione patrimoniale a carattere non ablatorio, essendo finalizzata al solo ripristino delle condizioni di legalità nell’esercizio dell’attività economica; ii) la misura non svolge una funzione repressiva quanto preventiva, essendo votata non a punire l’imprenditore che sia interno ad una associazione criminale, bensì a contrastare la contaminazione illecita di imprese sane al fine di sottrarle il più celermente possibile all’infiltrazione criminale, con l’obiettivo di restituirle al libero mercato una volta bonificate (*Cfr.* Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, decreto n. 9 depositato il 28.05.2020; Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, decreto n. 1 depositato il 15.01.2024); iii) *“l’applicazione dell’istituto non richiede che tale attività abbia necessariamente carattere illecito o che venga esercitata con modalità illecite, essendo sufficiente che questa, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore, ovvero avente carattere ausiliario, rispetto ai soggetti proposti di una misura di prevenzione o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati ivi indicati nell’art. 34 del D.lgs. 159/2011”* e che pertanto *“l’intentio legis è quella di colpire non solo i patrimoni connessi alla criminalità organizzata, ma, più in generale, la ricchezza di provenienza illecita o, comunque sospetta, vale a dire denaro o i beni di cui i soggetti titolari – persone fisiche o giuridiche – non siano in grado di giustificare la legittima provenienza”* (*ex multis*, da ultimo Trib. Bologna, decreto n. 20/2025 depositato il 21.11.20); iv) che ai fini dell’applicazione della misura in esame, non è richiesto l’accertamento della responsabilità penale in capo ai titolari della medesima attività, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro *indiziario grave, preciso e concordante*, che evidenzia le correlazioni esistenti tra attività economica e l’illecito penale, assicurando così un contributo, anche non esclusivo, allo sviluppo o al mantenimento dell’attività criminosa.

Ritenuto

che il compendio probatorio sottoposto al presente vaglio trae origine da differenti iniziative investigative, svolte dalla Guardia di Finanza di Bologna – Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Riciclaggio, anche nell’ambito del procedimento penale n. [REDACTED] aventi ad oggetto il contrasto alle condotte finalizzate al riciclaggio, procedimento questo conclusosi con la richiesta di archiviazione poiché a parere del Pubblico Ministero *“gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”*.

che l’oggetto sociale della societ [REDACTED] come emergente dalla visura camerale, si caratterizza per un ventaglio assai ampio ed esteso di attività, quali *“il commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software svolto su superficie inferiore a 400 mq”* e *“l’attività di prestatore di servizi relativo all’utilizzo di valute virtuali”*. In particolare, la società opera² nel settore dei servizi aventi ad oggetto le criptovalute, per il tramite di circa 30 cc.dd. crypto-ATM collocati sul territorio nazionale, che consentono al cliente la conversione di criptovalute in moneta legale, e viceversa, a fronte di una commissione pari al 12% applicata e trattenuta dalla società stessa;

che dalla disamina del dettagliato e articolato compendio istruttorio emerge un quadro indiziario unitario, coerente e dotato di elevato grado di significatività, che evidenzia come nel corso degli ultimi anni la società [REDACTED] operando prevalentemente nell’*exchange* di criptovalute, ha posto in essere una gestione caratterizzata da diffuse violazioni della normativa antiriciclaggio, violazioni che hanno consentito alla società di profilarsi sul mercato come intermediario privilegiato per i soggetti indicati nell’art. 34 co. 1 del D.Lgs. n.159/2011;

che in particolare, le risultanze investigative evidenziano:

- a) l’elusione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- b) la mancata o incompleta registrazione delle operazioni;
- c) l’omessa segnalazione di operazioni sospette, nonostante la ricorrenza di indici di anomalia;
- d) il ricorso sistematico a operazioni frazionate e all’utilizzo di denaro contante in violazione dei limiti normativi.

che l’analisi delle modalità operative adottate dalla [REDACTED] consente di rilevare come tali condotte non assumano carattere episodico, bensì si inseriscano in un modello gestionale stabile, reiterato nel tempo e funzionale alla realizzazione di operazioni di trasferimento e occultamento di capitali, delineando un *modus operandi* nei confronti di parte della clientela, costante

quantomeno dal [REDACTED] nelle operazioni oggetto di primo esame lontano dalle prescrizioni imposte dalla normativa di settore;

che la gestione effettiva dell'attività economica risulta sistemicamente riconducibile a soggetti diversi da quelli formalmente investiti delle cariche sociali, mediante il ricorso a prestanome e a strutture organizzative opache votate all'occultamento e alla difficile rintracciabilità delle operazioni poste in essere con l'*exchange* di criptovalute;

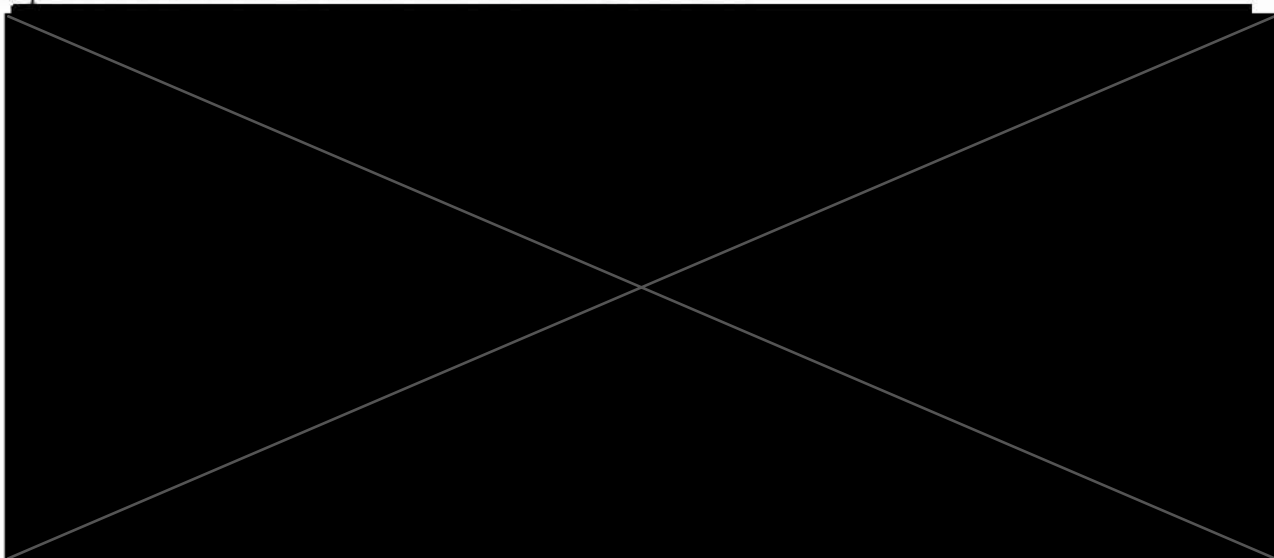
che in particolare dalla visura camerale, emerge un costante e continuo avvicendamento sia della compagine sociale che di quella amministrativa, attualmente individuati rispettivamente in [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo subentrato in data [REDACTED] a [REDACTED] amministratrice unica per il precedente triennio [REDACTED] laddove nel biennio anteriore [REDACTED] la carica era attribuita a tale [REDACTED]

che radicano gli estremi della gravità indiziaria le intercettazioni telematiche (gruppo Telegram [REDACTED], ambientali e telefoniche, le quali permettono di ricostruire la condotta di fiancheggiamento finanziario realizzata dalla società proposta, come ricostruita nel procedimento penale n. [REDACTED] RGNR;

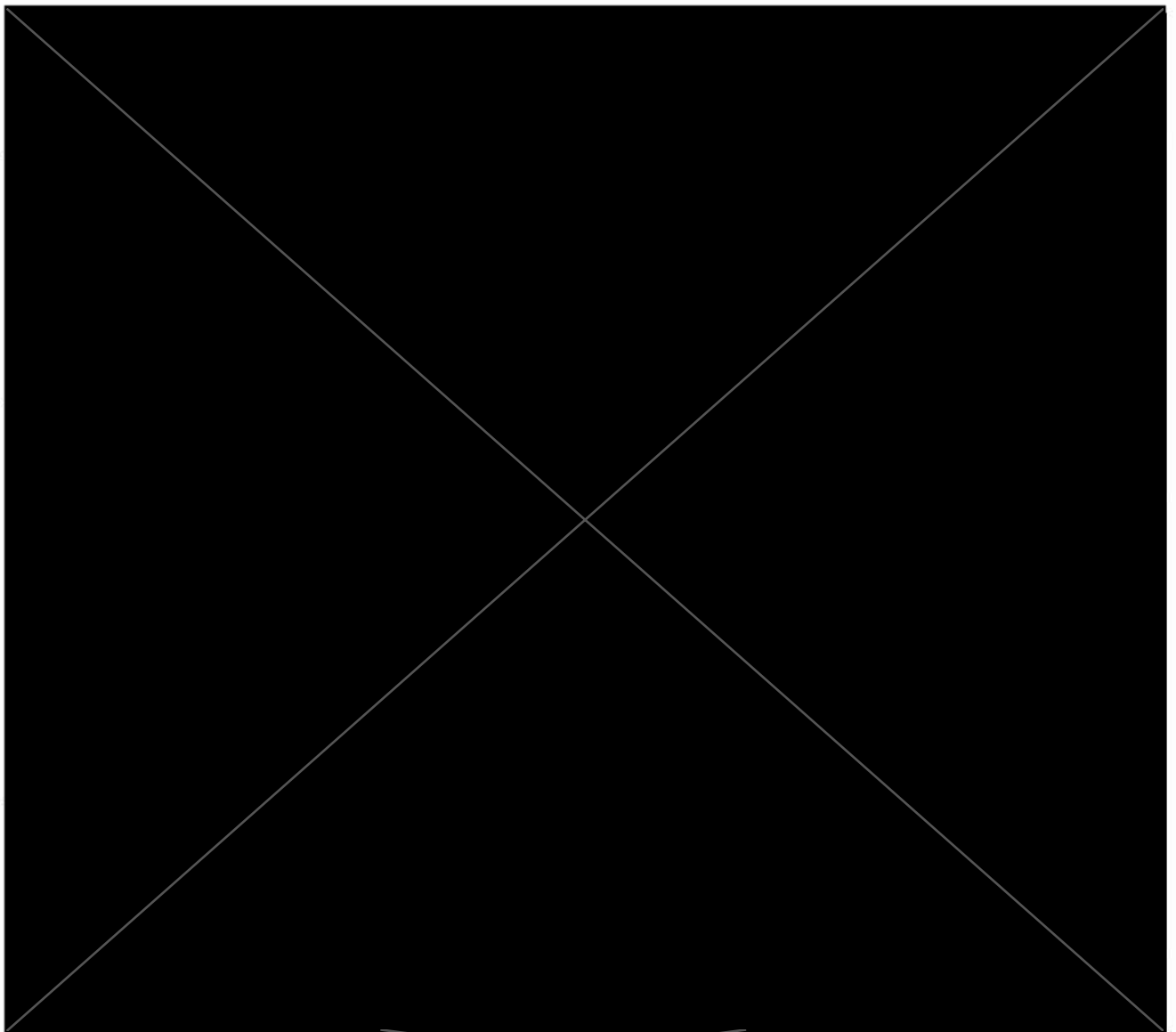
che da tali conversazioni emerge in maniera inequivocabile che l'amministrazione della società era, di fatto, rimasta nelle mani di [REDACTED] (socio e amministratore unico da [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] coadiuvata da [REDACTED] al quale venivano fornite istruzioni specifiche sui cripto-ATM e sugli importi di contante da movimentare per l'utilizzo da parte dei clienti;

che si riportano in tema alcuni stralci delle citate intercettazioni:



³ Gruppo Telegram i cui membri sono di fatto riconducibili alla gestione della [REDACTED] reato con lo scopo di monitorare in tempo reale le transazioni, sia di acquisto che di vendita, di criptovaluta.

⁴ In tema si rileva che le date menzionate risultano pienamente coerenti con l'avvicendamento sopra richiamato riferito alla società [REDACTED]



che le modalità gestionali adottate dall' [redacted] hanno consentito alla clientela il trasferimento di fondi e il cambio di valuta in aperta violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione dei soggetti ordinanti;

che in particolare, la gestione risulta, infatti, caratterizzata da deboli se non inesistenti assetti di controllo interno dell'*exchange*, funzionali a permettere ad un numero consistente di clienti di trasferire decine di milioni di euro con strumenti finanziari elettronici, in aperta violazione del limite previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 231/2007; trasferimenti questi operati con l'assistenza della stessa società, come risulta da conversazioni telematiche ovvero da cartelli affissi presso gli stessi cripto-ATM;

che la società non ha provveduto ripetutamente alla corretta identificazione dei clienti, permettendo altresì la conversione in criptovalute per il tramite di documenti di riconoscimento oggetto di smarrimento, denuncia ovvero palesemente contraffatti;

che la società [redacted] non ha ottemperato all'obbligo di conservazione dei filmati, così rendendo impossibile l'identificazione e l'accertamento della corrispondenza tra cliente

e documento esibito. In particolare, la Guardia di Finanza ha segnalato 22 nominativi di clienti che hanno operato la conversione in criptovalute per importi di elevatissimo ammontare:

SOGGETTO	CASISTICA MANCATA IDENTIFICAZIONE	CONVERSIONI			TOTALE CONVERTITO
		2023	2024	2025	
	Documento falso	457.300	709.310	341.300	€ 1.507.910
	Documento falso	54.710	131.580	44.170	€ 230.460
	Filmato non esibito	161.150	107.150	66.890	€ 335.190
	Filmato non esibito	10.010	130.670	224.540	€ 365.220
	Filmato non esibito e documento falso	-	248.710	70.070	€ 318.780
	Filmato non esibito	120.790	133.490	21.880	€ 276.160
	Filmato non esibito e documento falso	178.210	56.080	-	€ 234.290
	Filmato non esibito e documento falso	111.370	90.760	-	€ 202.130
	Filmato non esibito e documento falso	61.250	81.800	43.650	€ 186.700
	Filmato non esibito	37.080	85.170	58.840	€ 181.090
	Filmato non esibito	52.310	84.630	38.350	€ 175.290
	Filmato non esibito	-	105.030	64.160	€ 169.190
	Filmato non esibito	80.220	62.875	26.650	€ 169.745
	Filmato non esibito	-	50.750	96.320	€ 147.070
	Filmato non esibito	403.550	-	-	€ 403.550
	Filmato non esibito	-	227.930	29.270	€ 257.200
	Filmato non esibito	4.890	187.200	31.110	€ 223.200
	Filmato non esibito	190.180	-	-	€ 190.180
	Filmato non esibito	145.910	30.950	4.250	€ 181.110
	Filmato non esibito	18.960	160.330	-	€ 179.290
	Filmato non esibito	36.785	110.395	28.970	€ 176.150
	Filmato non esibito	-	-	161.040	€ 161.040

che inoltre diversi clienti della [REDACTED] risultavano gravati da precedenti di polizia per uno dei reati richiamati dall'art. 34 D.Lgs. n. 159/2011, tra cui quelli previsti dagli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p. nonché - tramite il richiamo dell'art. 4 co. 1 lett. a), b) e i-bis) del D.lgs.159/2011 - quelli previsti dagli artt. 416-bis c.p., 12-quinquies D.L. 306/1992, 74 D.P.R. 309/1990 e 640-bis c.p.; in tema si richiama integralmente l'indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Bologna (cfr. [REDACTED]). Su un totale di 6.298 clienti si è provveduto alla verifica di un campione di 29 soggetti gravati da precedenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria:

CLIENTI	REATI	DATA REATO	CONVERSIONI				TOTALE CONVERTITO
			2022	2023	2024	2025	
[REDACTED]	Art. 648-bis c.p.	2023 e 2024	-	79.685	72.360	-	€ 152.045
	Art. 629 c.p. (in capo a [REDACTED])	2024	-	179.395	1.707.014,5	543.480	€ 2.429.889,5
	Artt. 648-bis e 648-ter c.p.		-	-	-	960	€ 960
	Artt. 648-bis e 648-ter c.p.		-	-	2.219,74	-	€ 2.219,74
	Art. 74 D.P.R. 309/90		4.900	-	-	-	€ 4.900
	Art. 74 D.P.R. 309/90		-	10.503	-	-	€ 10.503
	Art. 416-bis c.p. e art. 74 DPR 309/90	2023 e 2024	-	-	150	-	€ 150
	Artt. 629, 648-bis c.p. e 74 DPR 309/90	2004	-	44.360	51.900	-	€ 96.260
	Art. 74 DPR 309/90	2007	-	2.720	10.020	3.555	€ 16.295
	Art. 648-bis c.p.	2025	-	1.165	-	-	€ 1.165
	Art. 648-bis c.p.	2025	-	4.880	-	-	€ 4.880
	Art. 74 DPR 309/90	2007	-	1.425	65	70	€ 1.560
	Art. 629	2009	-	-	-	7.410	7.410

Art. 629 c.p. aggravato dall'art. 416-bis c.p.	2020	-	5.010	2.050	-	€ 7.060
Art. 629 c.p.	2005	-	-	-	7.850	€ 7.850
Art. 648-bis c.p.	2020 e 2021	-	14.290	29.290	3.180	€ 46.760
Art. 629 c.p.	2020	-	7.360	1.760	-	€ 9.120
Art. 416 finalizzato al 648-bis c.p.	2020	-	50	400	1.270	€ 1.720
Art. 648-bis c.p.	2020	-	-	-	3.760	€ 3.760
Art. 74 DPR 309/90	2011	-	17.060	18.820	3.880	€ 39.760
Art. 74 DPR 309/90	2014	-	3.430	3.450	-	€ 6.880
Artt. 461-bis c.p. e 74 DPR 309/90	1989	-	565	5.500	4.770	€ 10.835
Artt. 416-bis e art. 629 c.p.	2018	-	3.455	5.160	-	€ 8.615
Art. 648-bis c.p. e art. 640-bis c.p.	2021	-	120	100	-	€ 220
Art. 74 DPR 309/90	2019	-	960	-	-	€ 960
Artt. 416 c.p. e 12-quinquies D.L. 306/1992	2009	-	8.650	1.870	-	€ 10.520
Art. 416-bis c.p.	2018	-	67.650	-	10.780	€ 78.430
Art. 648-bis	2020	-	-	720	1.000	€ 1.720
Art. 629 c.p.	2021 (condanna)	-	29.050	22.500	-	€ 51.550

che la quasi totalità dei clienti in esame ha dichiarato un reddito complessivo annuo pari a 0 nel triennio 2022-2024, salvo poche eccezioni per i quali comunque la somma dichiarata risulta del tutto sproporzionata rispetto alle conversioni poste in essere;

che pertanto, la *debolezza applicativa* di tale prassi gestoria ha reso possibile l'elusione dei sistemi di trasparenza e legalità a cui una società come **I: [REDACTED]** è tenuta, in quanto esercente l'attività di "prestatore di servizi per cripto-attività" come definiti ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. v-bis) del D.lgs. 231/2007, agevolando – con riferimento agli accertamenti fino ad oggi compiuti – l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti richiamati dall'art. 34 D.lgs. 159/2011;

che le modalità operative riscontrate con riferimento a parte della clientela appaiono pertanto funzionali in *parte qua* alla realizzazione di condotte illecite, in quanto idonee a consentire il trasferimento e la movimentazione di capitali in assenza dei necessari presidi di controllo, con correlato occultamento dell'origine illecita dei capitali e loro immissione nel circuito economico; che tali elementi consentono di ritenere che l'attività economica esercitata dalla società abbia svolto un ruolo concretamente agevolatore rispetto all'attività di soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati di natura economico-finanziaria, tra cui quelli previsti dagli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p., nonché - tramite il richiamo dell'art. 4 co. 1 lett. a), b) e i-bis) del D.lgs.159/2011 - quelli previsti dagli artt. 416-bis c.p., 12-quinquies D.L. 306/1992, 74 D.P.R. 309/1990 e 640-bis c.p.;

che sussistano i presupposti per l'applicazione della misura di amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011 al fine di garantire il ripristino delle condizioni di legalità nell'esercizio dell'attività economica;

che quanto alle concrete modalità esecutive della misura, in attuazione del criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (principio richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 27.02.2019 n. 24), la natura dell'attività esercitata e le modalità del suo espletamento, unitamente alla recente cancellazione in data [REDACTED] dal Registro Operatori Valute Virtuali (Sezione Speciale Registro Cambiavalute dell'OAM), impongono la devoluzione all'Amministratore Giudiziario dei poteri spettanti agli organi amministrativi. Va nella sede considerato che con informativa trasmessa in data [REDACTED], la Procura della Repubblica ha evidenziato il subentro parziale e/o affiancamento nel complesso dell'attività esercitata, della società [REDACTED] (iscritta con numero [REDACTED] alla Sezione speciale del Registro cambiavalute e costituita dalla stessa [REDACTED] già amministratrice della [REDACTED] radicando così gli estremi della necessaria sostituzione dell'amministratore attualmente in carica.

Rilevato altresì

che la sostituzione degli organi amministrativi appare allo stato, garantire l'acquisizione e piena gestione dei beni di pertinenza della società, senza che meriti accoglimento l'ulteriore proposta di sequestro formulata dalla Procura, ai sensi dell'art. 34 co. 7 D.Lgs. 159/2011. Ed invero, quanto all'inquadramento istituzionale della misura di cui all'art 34, 7° comma, la natura della misura cautelare in esame, a quanto costa, non risulta oggetto di un vaglio specifico applicativo, potendo nella sede solo richiamarsi quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 33617 del

[REDACTED] con atto pubblico, redatto presso il notaio [REDACTED] con

14.06.2007, in Cass. Penale 08.2054, nella vigenza della legge n. 575/1965, articolo 3-*quater* all'ultimo comma;

che appare peraltro opportuno nella sede, muovere proprio dall'archetipo della previsione odierna, per tracciare gli estremi fondativi della misura prevista dall'art 34 co. 7, non senza rilevare che prima dell'intervento normativo del 1992, l'istituto in esame aveva trovato scarsa applicazione;

che gli articoli 3-*quater* e 3-*quinqües* della legge n. 575/65, inseriti dall'art. 24 del D.L. n. 306 del 1992 (convertito nella legge n. 356/92) prevedevano il sequestro, la confisca e la *sospensione temporanea dell'amministrazione* dei beni in danno di attività imprenditoriali, in relazione alle quali sussistevano sufficienti indizi per ritenere che il loro esercizio *"sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 bis c.p. o che possa comunque agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli art. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 2"*;

che in particolare, per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, gli artt. 3-*quater* e 3-*quinqües* della legge n. 575/65 richiamavano in quanto applicabili, i meccanismi previsti da tale legge per l'amministrazione dei beni sotto sequestro;

che l'art. 3-*quater* prevedeva, inoltre, che *"Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinqües*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. . Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3."*;

che il richiamo operato ai beni di cui al secondo comma, ovvero sia ai *"beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività"* rende evidente come la funzione assolta da tale misura sia di natura prettamente gestionale, mirando a garantire che la *"sospensione dell'amministrazione"* in capo al titolare dell'impresa ovvero in capo agli amministratori, non avesse ad essere svuotata di ogni funzione gestoria, dall'attività distrattiva posta in essere dai destinatari della misura: in altri termini, il pericolo che caratterizzava la misura aveva come suo estremo fondativo le componenti lecite dell'attività imprenditoriale, e in tale logica, assolveva ad una funzione prettamente *"precauzionale"* e/o *"impeditivo"* in quanto volta ad assicurare la pienezza dei poteri gestionali in capo all'amministratore giudiziario cosicché *"al sequestro impeditivo previsto*

dall'art. 3-quater, (delle attività economiche sottoposte alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis c.p., o gestite in funzione dell'agevolazione dell'attività di persone sottoposte, come nel caso in esame, a procedimento penale per associazione mafiosa) può seguire la confisca dei beni solo ove di essi "si ha motivo id ritenere siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" (Cfr. Cass. 14 giugno 2007, n. 33617 cit.);

che la funzione, così come ricostruita, giustificava altresì la perdita di efficacia del sequestro all'atto della revoca della sospensione in quanto la reintegrazione dei poteri dell'imprenditore o degli amministratori, ben poteva avere ad oggetto i beni direttamente e indirettamente riconducibili all'impresa, in quanto beni di lecita provenienza.

che il sequestro attualmente previsto dall'art 34, co. 7, si caratterizza per ben diversi estremi fondativi. In primo luogo, il sequestro viene chiaramente assunto con riferimento ai beni *già sottoposti* ad Amministrazione giudiziaria in quanto può essere adottato quando vi sia concreto pericolo che i beni *"sottoposti al provvedimento di cui al comma 1° vengano dispersi sottratti ed alienati, nel caso si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego"*. È evidente la natura accessoria della misura patrimoniale in esame rispetto all'incardinamento della amministrazione giudiziaria, strettamente correlata alla confisca prevista dall'art 34, co. 6, adottabile in sede di revoca della misura, su beni *"che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite ovvero ne costituiscano il reimpiego"*;

che a differenza del sequestro precauzionale previsto dalla normativa previgente, sia la confisca che il sequestro di cui all'art 34 co. 6 e co. 7, hanno ad oggetto beni di *provenienza illecita*, con chiaro riposizionamento teorico e ricollocazione sistematica nell'alveo delle misure ablative di cui al Titolo II°;

che l'intento perseguito dal Codice delle leggi antimafia è quello di depurare definitivamente, sia nel corso che all'esito della amministrazione giudiziaria, l'impresa da ogni componente direttamente o indirettamente riconducibile all'infiltrazione mafiosa, recidendo definitivamente i legami con il crimine organizzato anche in virtù di un ripristino di legalità delle proprie fonti e componenti. In altri termini, la misura in esame ha ad oggetto *i soli beni di diretta e/o indiretta pertinenza* di cui si sia individuata la fonte o l'impiego illeciti, la cui segregazione nel corso della gestione e loro acquisizione definitiva all'atto della revoca, mira ad assicurare il pieno recupero alla legalità economica dell'attività imprenditoriale anche per il tramite della *liceità* di ogni sua componente produttiva;

che nella proposta, la Procura non individua i beni cui il sequestro è diretto, né l'eventuale fonte illecita che ne consigli l'immediata segregazione all'atto della apertura della amministrazione giudiziaria.

Deve pertanto provvedersi al rigetto della misura in esame.

P.Q.M.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011,

DISPONE

l'Amministrazione Giudiziaria nei confronti della società [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED] per la durata di anni 1 (uno).

NOMINA

Quale Giudice Delegato alla procedura in [REDACTED]

Rilevato che risulta necessario procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, iscritto all'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari

NOMINA

Quale Amministratore Giudiziario il Dott. [REDACTED] con studio in [REDACTED] [REDACTED] il quale, all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento e all'insussistenza di cause di incompatibilità ovvero di potenziale conflitto di interessi;

RIGETTA

la proposta di sequestro ex art 34, comma 7, Dlgs 159/2011, come in atti formulata;

DISPONE

Che l'Amministratore Giudiziario

1. **Entro trenta giorni** dall'esecuzione del presente provvedimento:

- a) Presenti al Giudice Delegato una relazione particolareggiata che dia conto delle caratteristiche dell'assetto societario e dell'organigramma e della relativa situazione patrimoniale, dello stato e consistenza dei singoli beni aziendali e del loro presumibile valore di mercato, dei rapporti e la gestione con i principali clienti e con eventuali fornitori, accertando quale sia il modello organizzativo e gestionale utile allo specifico settore di intervento della misura con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello a

prevenire reati della specie di quelli verificatosi; nella medesima relazione riporti un'analisi dettagliata sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività;

- b) Esamini l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale segnalando, in termini generali e ad un sommario primo esame, l'idoneità a prevenire il coinvolgimento da parte della società nei reati di cui agli artt. 416-*bis*, 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., 12-quinquies D.L. 306/1992 e 74 D.P.R. 309/1990;
- c) Esamini le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento specifico alle cariche sociali e alla revisione delle modalità operative;

2. **nel corso dell'incarico** provveda a:

- a) Assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con la socia unica ed il rappresentante legale secondo la necessità in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;
- b) Intrattenere stabili rapporti con il socio unico e il rappresentante legale della società;
- c) Rivedere tutti i contratti eventualmente in essere con i terzi o con i lavoratori, verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato, autorizzandolo alle risoluzioni contrattuali ritenute necessarie;
- d) Indicare al Tribunale la presenza di ogni elemento utile che possa legittimare l'adozione di provvedimenti di prevenzione patrimoniali;
- e) Sugli esiti delle attività prescritte l'Amministratore depositerà relazioni periodiche;

3. **in previsione della prima udienza e comunque alla scadenza del termine della procedura** provveda ad esprimere una valutazione conclusiva sull'atteggiamento assunto dalla socia unica e dal rappresentante legale dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura abbia o meno portato all'adozione di modelli organizzativi o provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati;

DELEGA

Per le notifiche di rito e per l'esecuzione la Guardia di Finanza di Bologna, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;

DISPONE

La trascrizione del presente provvedimento nei pubblici registri ai sensi dell'art. 34 co. 4 D.lgs. n. 159/2011;

MANDA

Alla Cancelleria per gli adempimenti *ex art. 51-bis D.Lgs. n. 159/2011*

FISSA

Per la discussione dell'amministrazione giudiziaria l'udienza del [redacted] d'ora [redacted]
che si terrà presso il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione –
Via D'Azeglio n. 56;

Nomina quale difensore d'ufficio della società [redacted] l'Avv. [redacted]

[redacted] con studio in [redacted]

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'Organo proponente, mediante
consegna di copia integrale con relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
la discussione di cui sopra, a soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente al
socio unico della società [redacted] e al difensore d'ufficio nominato;

DISPONE

Darsi avviso nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all'Amministratore Giudiziario e
al difensore.

Così deciso in Bologna, 04.05.2026

Il Presidente est.

Dott. Pasquale Liccardo

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
MISURE DI PREVENZIONE**

Depositato in cancelleria

Bologna, 05 MAG. 2026

*Il Funzionario Giudiziario
dott. M. Maddalena Grandi*

